Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO I

REGOLAMENTO FORMAZIONE

Approvato con delibera del Consiglio Federale 23 febbraio 2026, entra in vigore il 26 febbraio 2026.

Sommario

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE **6**

LIBRO I – NORME COMUNI **6**

TITOLO I **6**

STRUTTURA DELLA FORMAZIONE **6**

CAPO I **6**

DISPOSIZIONI GENERALI **6**

ART. 101 – SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE 6

CAPO II **6**

LE UNITA' DIDATTICHE **6**

ART. 102 – GENERALITÀ 6

TITOLO II **7**

PROCESSI FORMATIVI **7**

ART. 103 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA 7
ART. 104 – REQUISITI 8
ART. 105 – LIVELLI 9
ART. 106 – ETÀ 9

TITOLO III **9**

ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO **9**

ART. 107 – ESENZIONE 9
ART. 108 – ESENZIONE PER INVALIDITÀ 10
ART. 108.1 – ESENZIONE PER MATERNITÀ 10

TITOLO IV **10**

MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA' **10**

ART. 109 – ISTRUTTORI E TECNICI SINO 2° LIVELLO 10
ART. 110 – ISTRUTTORI E TECNICI 3° LIVELLO 10

TITOLO V **11**

FORMAZIONE CONTINUA **11**

CAPO I: AGGIORNAMENTI **11**

ART. 111 – FREQUENZA 11
ART. 112 – DECORRENZA AGGIORNAMENTO 11
ART. 113 – POSSESSO DI PIÙ QUALIFICHE 11
ART. 114 – COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO 11
ART. 115 – AGGIORNAMENTI 11

TITOLO V **12**

CREDITI FORMATIVI **12**

ART. 116 – CREDITI FORMATIVI 12

EVENTO **12**

RISULTATO **12**

CREDITI FORM **12**

ART. 117 – ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI IN BASE ALLA QUALIFICA POSSEDUTA ED IN BASE AL TITOLO DI STUDIO 13
ART. 118 – CASI PARTICOLARI 14
ART. 119 – OPERATORE, OPERATORE LUDICO/CLUB - GUIDE - OPERATORI TECNICI - TECNICI DI EQUITURISMO 15
ART. 120 – TECNICI – ISTRUTTORI E TECNICI DI BASE – TECNICI ATTIVITÀ LUDICA 15
ART. 121 – ISTRUTTORI E TECNICI DI 1° LIVELLO 15
ART. 122 – ISTRUTTORI E TECNICI DI 2° LIVELLO 15
ART. 123 – SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI E TECNICI DI 3° LIVELLO E MERITI SPORTIVI 15
ART. 124 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO 16

CAPO II: ALTRI CORSI **16**

ART. 125 – CORSI DI PRIMO SOCCORSO 16

TITOLO VI **16**

USCITA DAI RUOLI OPERATIVI E REINTEGRI **16**

ART. 126 – REINTEGRO 16

TITOLO VII **16**

ESAMI **16**

ART. 127 – RILASCIO DELLE QUALIFICHE 16
ART. 128 – COMMISSIONI D'ESAME 16
ART. 129 – COMPOSIZIONE COMMISSIONE D'ESAME 17
ART. 130 – CRITERI DI AMMISSIONE 17
ART. 131 – DOMANDA D'AMMISSIONE 17
ART. 132 – PARTECIPAZIONE 17
ART. 133 – PROGRAMMA D'ESAME 17
ART. 134 – SUPERAMENTO ESAME 18
ART. 135 - CARICHE NON ASSEGNATE 18
ART. 136 – PROVE PRATICHE 18
ART. 137 – LIMITI DI TEMPO PER COMPLETARE I PROGRAMMI FEDERALI E PER SOSTENERE GLI ESAMI 18
ART. 138 – RIPETIZIONE PROVE CON ESITO INSUFFICIENTE 18

TITOLO VIII **18**

EQUIPARAZIONE TITOLI RILASCIATI DA FEDERAZIONI STRANIERE **18**

ART. 139 – EQUIPARAZIONE QUALIFICHE OTTENUTE IN FEDERAZIONE ESTERA ADERENTE I.G.E.Q. 18
ART. 140 – ESAMI SOSTENUTI PRESSO FEDERAZIONI STRANIERE ADERENTI ALL' I.G.E.Q., CON L'AUSILIO DI INTERPRETE 19
ART. 141 – QUALIFICHE OTTENUTE PRESSO FEDERAZIONI STRANIERE NON ADERENTI ALL' I.G.E.Q. 19
ART. 142 – PROGRAMMI TECNICI 19
ART. 143 – MONITORAGGIO FORMAZIONE 19

TITOLO IX **19**

IDONEITA' DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE **19**

ART. 144 – VALUTAZIONE IDONEITÀ CAVALLI 19

TITOLO X **20**

DOCENTI **20**

ART. 145 – DOCENTI 20
ART. 146 – QUALIFICHE MINIME 20
ART. 147 – TESSERAMENTO 20
ART. 148 – ETÀ MINIMA 20
ART. 149 – REQUISITI 20
ART. 150 – IMPEGNO 20
ART. 151 – CORSI DI AGGIORNAMENTO 20
ART. 152 – DOCENTI FUORI RUOLO 20
ART. 153 – DOVERI DOCENTI 21
ART. 154 – INSERIMENTO NOMINATIVI 21
ART. 155 – DOCENTI GIÀ INSERITI 21

TITOLO XI **22**

ESAMINATORI **22**

ART. 156 – NOMINA COMMISSIONI D'ESAME 22
ART. 157 – CONFLITTI D'INTERESSE 22

TITOLO XII **22**

NORMATIVA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI **22**

ART. 158 – TESSERAMENTO 22
ART. 159 – RESPONSABILITÀ SPORTIVA 22
ART. 160 – IMPEGNI 23
ART. 161 – ASSISTENZA ALLIEVI 23
ART. 162 – ABBIGLIAMENTO 23
ART. 163 – ATTIVITÀ ALLIEVI MINORENNI 24
ART. 164 – ABBIGLIAMENTO ALLIEVI 24
ART. 165 – RESPONSABILITÀ PERSONALE 24
ART. 166 – DIRITTI E DOVERI 24
ART. 167 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 24
ART. 168 – WARNING CARD 24
ART. 169 – ULTERIORI NORME 25

TITOLO XIII **25**

OPERATORE - OPERATORE DIDATTICO **25**

ART. 170 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA 25
ART. 171 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO 25
ART. 172 – PERCORSO FORMATIVO 25

UNITA' DIDATTICA 1: OPERATORE E OPERATORE DIDATTICO **25**

ART. 174 – ASPETTI ORGANIZZATIVI 27
ART. 175 COMPETENZE OPERATORE: 27

ART. 176 ESAME: ... 29
ART. 177 – COMPETENZE OPERATORE DIDATTICO ... 30
ART. 178 – CONCESSIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE DIDATTICO PER MERITI SPORTIVI ... 33
ART. 179 – TECNICI/ISTRUTTORI PROVENIENTI DAGLI ENTI DI PROMOZIONI SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 33

TITOLO XIV ... 34

ALTRE FORMAZIONI ... 34

CAPO I ... 34

ART. 180 – ACQUISIZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE MOUNTED GAMES ... 34
ART. 181 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO ... 34
ART. 182 – PERCORSO FORMATIVO ... 34
ART. 183 – ASPETTI ORGANIZZATIVI ... 35
ART. 184 – COMPETENZE ... 35

CAPO II ... 36

ASSISTENTE DI SCUDERIA ... 36

TECNICO DI SCUDERIA ... 36

ART. 185 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA ... 36
ART. 186 – REQUISITI INTEGRATIVI DI AMMISSIONE ALL'ITER FORMATIVO ... 36
ART. 187 – OBIETTIVO DEL CORSO ... 36
ART. 188 – PERCORSO FORMATIVO ... 36
ART. 189 – COMPETENZE ... 37

QUADRO SINOTTICO ITER FORMATIVI DOCENTI CORSI FEDERALI ... 38

APPENDICE ... 41

COMPETENZE QUALIFICHE OBSOLETE ... 41

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE

Il testo integrale è disponibile al link:
https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/CODICE_ETICO_E_COMPORTAMENTALE_ISTRUTTORI_TECNICI_E_STAFF_FEDERALE_.pdf

LIBRO I – NORME COMUNI

TITOLO I

STRUTTURA DELLA FORMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 101 – Sistema Nazionale delle Qualifiche
Il sistema di formazione dei quadri tecnici FISE è stato inserito nel Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI, che corrisponde al sistema internazionale, non soltanto per quanto attiene specificatamente le metodologie didattiche, ma anche per quanto relativo all'autonomia gestionale dei vari livelli.
Per maggiori informazioni:
http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/Disposizioni_Operatori_Sportivi.pdf

CAPO II

LE UNITA' DIDATTICHE

Art. 102 – Generalità
Il piano formativo per gli Istruttori e Tecnici Federali è strutturato in Unità Didattiche, relative alle varie discipline e materie di studio, di numero e contenuto tecnico prestabilito per ciascun livello.

A tale scopo, è stato istituito un libretto di tipo universitario, nel quale ogni Docente annoterà la presenza e la valutazione di ciascun candidato, disponibile, per gli aventi diritto, presso i Comitati Regionali di appartenenza.

La situazione di ciascun quadro tecnico è visibile anche attraverso la propria schermata dal nuovo programma di tesseramento online

102.1 – Le differenti unità didattiche sono programmabili in maniera consequenziale, tipo corso unitario, o modulari, creando una struttura di tipo universitario e hanno ciascuna valutazione indipendente.
A ciascuna unità didattica sono attribuiti Crediti Formativi, in ossequio e conformità allo SNaQ, che potranno consentire, in futuro, l'applicazione del progetto, che è strutturalmente condivisibile anche con altri Enti preposti alla formazione di Quadri Tecnici, per consentire l'equiparazione FISE di titoli di base altrimenti conseguiti.
Alcune Unità Didattiche sono trasversali a tutte le formazioni di istruttori e tecnici (es psicologia – pedagogia – veterinaria e mascalcia e altre), e non devono essere ripetute qualora si intenda intraprendere più percorsi formativi.
102.2 – Le ore di frequenza previste possono essere programmate o consecutivamente o in maniera modulare.
102.3 – I corsi di formazione per istruttori e tecnici vengono programmati dalla FISE attraverso il Dipartimento Formazione, anche su richiesta dei Comitati Regionali.
102.4 – Il numero minimo di partecipanti per l'organizzazione di ciascuna Unità Didattica è regolamentato nel libro XI - articolo 691.2.
102.5 – Tutte le U.D. dalla 3 a salire prevedono solo un giudizio di idoneità per certificarne il superamento. In caso di esito negativo, la valutazione può essere ripetuta una seconda volta; in caso di reiterato esito negativo, il candidato deve ripetere il corso.
102.6 – Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato per livello di addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura, in buone condizioni; i cavalli devono essere in buona condizione di salute, ed essere in regola con il tesseramento FISE e con le vigenti disposizioni sanitarie.
102.7 – Alle Unità Didattiche possono essere inseriti auditori, dietro pagamento della prescritta quota di iscrizione, a discrezione del Comitato Regionale, purché siano in possesso di autorizzazione a montare FISE debitamente rinnovata per l'anno in corso.
102.8 – Il Consiglio Federale delibera le quote di iscrizione ai corsi ed agli esami, per come riportate nell'apposito Libro.
102.9 – La frequenza, comprovata da attestato di partecipazione ad un corso di Primo Soccorso, è obbligatoria per tutti gli Istruttori e Tecnici FISE che intendono sostenere esami. Pertanto, l'attestato di partecipazione va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame o comunque prima che possa essere ratificata l'operatività conseguente all'esito positivo dell'esame.
102.10 – Nell'ambito di ciascuna disciplina, si individuano unità didattiche diverse, il cui livello crescente, contrassegnato da numeri, contraddistingue un sempre maggior grado di approfondimento dei contenuti tecnici.
102.11 – Le UD possono essere programmate in presenza, parzialmente on line, totalmente on line, in base a quanto espressamente previsto per ciascuna di esse.

TITOLO II

PROCESSI FORMATIVI

Art. 103 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Istruttore o Tecnico Federale si acquisisce attraverso differenti processi formativi all'uopo stabiliti dalla FISE:

103.1

a. La frequenza di appositi corsi denominati Unità Didattiche, cui segue il superamento dell'esame previsto per ciascuna qualifica;
b. attraverso un esame per privatisti qualora il candidato risulti essere in possesso delle specifiche tecniche richieste dalla disciplina per la quale si intende conseguire la qualifica;
c. attraverso il proprio curriculum sportivo, qualora si possa annoverare la partecipazione ad eventi di particolare rilevanza, come meglio specificato nell'apposito articolo;
d. attraverso i crediti formativi, derivanti dai risultati dei propri allievi secondo apposite tabelle.

Art. 104 – Requisiti

Coloro che intendono conseguire per la prima volta una qualifica tecnica FISE o conseguire una qualifica di livello superiore a quella già posseduta dovranno avere:
104.1 – Tesseramento in corso di validità ed autorizzazione a montare del livello previsto dalla qualifica che si intende conseguire;
– Titolo di studio: Scuola dell'obbligo per Istruttore di base e Istruttore Federale di 1° livello (ove previsto)– Diploma di scuola secondaria di 2° grado (Maturità) per i livelli dal secondo in su; il grado di scolarità deve essere certificato tramite copia del diploma oppure autocertificato attraverso apposito modulo reperibile nell'area "modulistica" del sito internet federale. Coloro che hanno iniziato l'iter formativo in data antecedente il 2019 sono esentati dalla presentazione del diploma di maturità. Tale norma si applica ai nati dall'anno 1980 in poi.
– Deve inoltre risultare in regola con quanto appresso esplicitato:

a) non avere riportato condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
b) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
c) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
d) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);

e) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 105 – Livelli

Nel processo formativo federale si individuano i seguenti livelli, il cui ottenimento è consequenziale:

- Operatore
- Operatore Didattico
- Istruttore di Base
- Istruttore e Tecnico di 1° livello
- Istruttore Federale 1° livello Dressage
- Istruttore e Tecnico di 2° livello
- Istruttore Federale 2° livello Dressage
- Istruttore e Tecnico di 3° livello
- Istruttore e Tecnico di 3° livello per meriti sportivi
- Istruttore Federale 3° livello specialità Dressage
- Istruttore Federale 3° livello specialità Salto Ostacoli
- Istruttore Federale 3° livello specialità Concorso Completo
- Master

salvo quanto diversamente previsto da ciascuna disciplina.

Art. 106 – Età

Per intraprendere i percorsi formativi per l'ottenimento di qualifiche federali, occorre aver raggiunto le seguenti età minime:

- Operatori: 16 anni compiuti
- Istruttori di Base e Istruttori di Base Club: 18 anni compiuti (il percorso formativo può iniziare l'anno del compimento del 18° anno di età)
- Istruttori e Tecnici di 1° livello: 18 anni compiuti
- Istruttori e Tecnici di 2° livello: 20 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- Istruttori e Tecnici di 3° livello: 22 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- Master: 40 anni compiuti e comunque non meno di cinque anni di anzianità della qualifica precedente

TITOLO III

ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO

Art. 107 – Esenzione

Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore, Operatore Ludico/Club), è possibile richiedere ed ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame (a tal proposito si intende a partire dall' Unità Didattica 3 e dagli

esami per Istruttori di 1° livello) che durante le unità didattiche qualora l'età sia superiore ai 50 anni compiuti (a tal proposito vale la regola del millesimo dell'anno).
Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado e hanno età superiore a 60 anni compiuti, sono esentati da tutte le prove montate, indipendentemente dalla tipologia di esame prescelta.
Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.

Art. 108 – Esenzione per Invalidità
Per coloro che hanno un'invalidità permanente oppure una motivazione medica che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da un certificato medico e una cartella clinica, potranno ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche,
L'esenzione può essere richiesta inviando alla Federazione al momento dell'iscrizione, copia della succitata documentazione accompagnata da dichiarazione medica aggiornata (non più di 6 mesi dalla data della richiesta) in cui il medico attesta l'inidoneità definitiva alla pratica degli Sport Equestri.
si rammenta che per il richiedente sarà inibita l'attività sportiva equestre in maniera permanente, come l'ottenimento di qualsiasi autorizzazione a montare, attivando il blocco irreversibile della tessera online.
Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare, anche in forma scritta, le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.
Si precisa che gli Istruttori/Tecnici che non hanno autonomia motoria non potranno entrare nei campi di lavoro sia durante le gare e sia durante l'attività giornaliera, ma svolgere le loro mansioni a bordo campo eventualmente usufruendo di apparecchiature per il collegamento a distanza.

Art. 108.1 – Esenzione per maternità
Coloro in possesso di qualifica tecnica, che si trovano in periodo di maternità, possono richiedere l'esenzione degli aggiornamenti connessi alla loro carica per un periodo di un anno solare a decorrere dalla data della richiesta, che dovrà essere certificata dal medico curante.

TITOLO IV

MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'

Art. 109 – Istruttori e Tecnici sino 2° livello
Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici Equestri di Base e gli Istruttori sino al 2° livello devono

- rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale;
- aver frequentato la prevista formazione continua per il proprio livello tecnico.

Art. 110 – Istruttori e Tecnici 3° livello
Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici con qualifica dal 3° livello in su devono

- rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale.

TITOLO V

FORMAZIONE CONTINUA

CAPO I: AGGIORNAMENTI

Art. 111 – Frequenza

La frequenza alla formazione continua è da ripetersi con la periodicità prevista dal presente Regolamento (a tal proposito, vale l'anno solare), anche per verificare l'operatività e garantire all'utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi.
111.1 - Le cariche dei Consiglieri Federali, Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali FISE, (quindi le sole cariche elettive) sono mantenute attive per tutta la durata del loro mandato o incarico.
111.2 - Gli Istruttori e i Tecnici di età superiore ai 75 anni (vale il millesimo dell'anno) sono esentati dagli aggiornamenti.

Art. 112 – Decorrenza aggiornamento

L'obbligo di aggiornamento decorre dall'anno successivo a quello dell'ottenimento dell'ultima qualifica.

Art. 113 – Possesso di più Qualifiche

A coloro che sono in possesso di più di una qualifica di Istruttore Federale di 2° livello e/o Tecnico Federale di 2° livello, è data facoltà di aggiornarsi con la periodicità prevista per ciascuna delle qualifiche possedute.
A coloro che sono in possesso della qualifica di Istruttore Federale di 2° livello e Tecnico Federale DNO di 1° livello, è data facoltà di aggiornarsi come sopra.
A coloro che sono in possesso di più di una qualifica di Istruttore Federale di 1° livello e/o Tecnico Federale DNO di 1 o 2° livello, è data facoltà di aggiornarsi una volta nell'anno, frequentando, quindi, un solo stage di aggiornamento.
Ai fini della validazione dell'aggiornamento istruttori e tecnici, non sono cumulabili corsi frequentati per mantenere nei ruoli operativi le eventuali qualifiche possedute in qualità di Ufficiale di Gara o altre fattispecie richiedente aggiornamento, a meno di specifiche espressamente riportate nei singoli programmi.

Art. 114 – Comunicazione aggiornamento

114.1 – La comunicazione dell'avvenuto aggiornamento è inserita nell'apposito database a cura del Comitato Regionale che organizza il corso o dalla Federazione, qualora l'organizzazione sia in capo alla stessa.
L'aggiornamento va annotato nell'apposito Libretto dell'Istruttore, è comunque visibile online nella scheda dell'interessato.

Art. 115 – Aggiornamenti

La Federazione a cadenze annuali presumibilmente entro il mese di settembre propone i programmi di aggiornamento da adottare per gli aggiornamenti.

115.1 – c.d. di mantenimento: solo teorici, mirati a fornire una formazione/informazione professionale indirizzata ad aspetti giuridici e normativi che riguardano l'attività professionale oppure altri argomenti ritenuti meritevoli dal Consiglio Federale.
115.2 - Obblighi formativi previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 2023 – Regolamento (UE) 2016/429, D.Lgs. 134/2022 e D.Lgs. 136/2022, organizzato dalla F.I.S.E.
115.3 – U.D. di crescita o di passaggio: rivolti a quanti siano interessati ad una crescita professionale, consentono, con la frequenza di unità didattiche del livello superiore, di acquisire crediti formativi validi ai fini dei passaggi di livello. (Unità didattiche). In merito al conseguimento della qualifica superiore, L'Unità Didattica ha una validità di 8 anni, calcolati con decorrenza dal 2023, anno di inizio del conteggio. La stessa unità didattica non può essere ripetuta più di una volta ai fini del presente articolo.
115.4 – Gli aggiornamenti possono essere effettuati anche on line.

TITOLO V

CREDITI FORMATIVI

Art. 116 – Crediti formativi
Ogni percorso di formazione per Istruttori e Tecnici contempla l'attribuzione di crediti formativi, calcolati in base a vari fattori, e finalizzati a facilitare l'ottenimento della qualifica.

116.1 – Il sistema dei Crediti Formativi
I Crediti Formativi consistono nella valorizzazione di eventi che possono essere:

116.2 Riconducibili ad abilità, tipo:

a. risultati conseguiti dai propri allievi sul campo in occasione di eventi appositamente individuati, come da tabella seguente:

EVENTO	RISULTATO	CREDITI FORM
Saggio delle Scuole	Istruttori che presentano allievi partecipanti a tutte le quattro Prove del Saggio delle Scuole	8 scontabili per gli aggiornamenti
Campionato delle Scuole	Istruttori delle squadre che portano a termine la gara con almeno tre componenti Istruttori dei primi tre Cavalieri nella classifica individuale	8 scontabili per gli aggiornamenti

EVENTO	RISULTATO	CREDITI FORM
Progetto Sport **Salto ostacoli**	Istruttori degli allievi qualificati per il BEST RIDER PROGETTO SPORT (ad eccezione del gruppo Senior)	8 scontabili per gli aggiornamenti

Nota: I nominativi degli Istruttori devono essere inviati al Dipartimento Formazione tramite il Comitato Regionale di appartenenza.

Per ottemperare all'aggiornamento, occorre totalizzare:

Operatori, Istruttori di Base, Tecnici di Equiturismo e Guida: annualmente 8 crediti

Istruttori e tecnici fino al 1° livello annualmente minimo 8 Crediti Formativi, Istruttori e Tecnici di 2° livello 8 Crediti Formativi ogni 2 anni.

Il numero di crediti che verranno attribuiti alle diverse iniziative federali, è in funzione della durata e dell'interesse della materia trattata, e non può essere superiore all'equivalenza 1 ora = 1 Credito Formativo

Art. 117 – Attribuzione di crediti formativi in base alla qualifica posseduta ed in base al titolo di studio

Possono essere riconosciuti crediti formativi in base alla seguente tabella:

QUALIFICA	***CFU***	***A VALERE SU U.D. numero***
LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA*	3	6 – 16 – 24
LAUREATI IN PSICOLOGIA	5	7 – 8 – 15 – 17 – 26 - 27
LAUREATI IN PEDAGOGIA	3	7 - 8 – 15 - 26
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE	6	7 – 8 – 15 – 17 – 18 – 26 - 27
LAUREATI IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE	3	7 – 17 - 27
LAUREATI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	3	8 – 15 - 26

LAUREATI IN SCIENZE E TECNICHE EQUINE	3	1
PREPARATORI GIOVANI CAVALLI	2	1 - 14 – 23
ISTRUTTORI SPECIALIZZATI DRESSAGE LIV. M LIV. D	 9 10	 3 – 10 3 – 10 - 20
TECNICI DI VOLTEGGIO	1	18
TECNICI ATTIVITA' LUDICA	0.5	9
DIRETTORI DI CAMPO	0.5	29
TECNICI DI EQUITURISMO (con qualifica antecedente al 30 maggio 2012)	3	1
POSSESSO DI AUT. A MONTARE DI 2° GRADO	3	1 (sostengono solo la verifica)

*NON SOSTENGONO IL COLLOQUIO DI VETERINARIA ALL'ESAME

Art. 118 – Casi particolari

118.1 – Gli Istruttori di allievi partecipanti agli "Stage di Campagna" e "Stage sul territorio" di dressage, validi per il conseguimento dell'autorizzazione a montare di 1° grado, possono richiedere la validazione, come aggiornamento annuale, della loro presenza, esclusivamente con il proprio allievo, a tutte le giornate previste dal suddetto stage: in tal caso, il Tecnico firma il libretto dell'istruttore.

118.2 – Gli istruttori che frequentano gli stage nelle tre discipline olimpiche, indetti dalla Federazione con i Tecnici nominati dai dipartimenti sportivi federali, ove espressamente indicato dalla FISE stessa, valgono come aggiornamento istruttori, anche senza la presenza di un proprio allievo, ma con l'obbligatorietà di frequenza per tutta la durata dello stage e per tutte le attività previste. Sono validi come aggiornamento istruttori anche gli stage tecnici organizzati dai Comitati Regionali, purché il tecnico prescelto sia inserito nell'elenco docenti della disciplina, previo nulla osta del Dipartimento Formazione. E' responsabilità dei docenti incaricati e del Comitato Regionale l'effettiva verifica della partecipazione degli istruttori interessati e della validazione dell'aggiornamento. Una quota di iscrizione può essere applicata a discrezione del Comitato Regionale organizzatore.

118.3 – Agli Istruttori di 2° livello che presentano la squadra al Campionato Nazionale delle Scuole con almeno tre Allievi in classifica finale a squadre ed agli Istruttori di 2° livello dei primi tre Cavalieri

nella classifica individuale, viene riconosciuto un credito formativo (che deve essere riportato sul libretto a firma del Delegato Tecnico della manifestazione) equivalente alla partecipazione all'Unità didattica 22 "Concorso Completo 3", valida per il passaggio dal 2° al 3° livello.
Il presente comma potrà essere validato solo durante l'anno in cui si partecipa alla manifestazione.
118.4 – La frequenza alle varie unità didattiche non può essere ripetuta, esclusa la Unità Didattica n. 25 (essendo l'U.D. relativi ai regolamenti viene aggiornata di anno in anno con il variare dei regolamenti stessi); al termine di ciascuna di esse, è prevista una valutazione, con modalità differenti a seconda della tipologia dell'unità stessa (es. colloquio, test a risposta multipla, prova pratica, valutazione del docente in base alla resa durante il corso etc.). La partecipazione all'U.D. 25 è valida come aggiornamento per le seguenti qualifiche: Operatore Didattico, Istruttore di Base, Istruttori Federali di tutti i livelli.
118.5 – La frequenza non a cavallo delle unità didattiche in cui è prevista la parte pratica attiva, ~~sono~~ è considerata valida unicamente per il mantenimento dell'operatività della qualifica; in questo caso è sufficiente acquisire l'attestato di frequenza, rilasciato da Comitato Regionale o Federazione, affinché l'aggiornamento sia ritenuto valido.
118.6 – La partecipazione a tutte le unità didattiche è aperta a tutti i livelli, a condizione che sia applicato un criterio di progressione, (es. l'U.D. 16 Elementi di Benessere del cavallo - Veterinaria e Mascalcia 2 può essere frequentata solo da coloro che hanno già frequentato l'U.D. 6 Elementi di Benessere del cavallo - Veterinaria e Mascalcia 1 e superata la relativa verifica). Affinché una U.D. sia valida per il passaggio al livello successivo, deve essere superata con esito positivo la valutazione finale, e debitamente annotata sul Libretto dell'Istruttore/Tecnico.
118.7 – Gli istruttori/tecnici che svolgono attività come cavalieri di interesse nazionale nelle discipline FEI possono inviare annualmente al Dipartimento Formazione la richiesta di esenzione dall'aggiornamento, indicando gli stage di preparazione tecnica federali a cui hanno partecipato e/o i ritiri collegiali a cui hanno partecipato.
118.9 – Agli istruttori e Tecnici che hanno allievi selezionati per i campionati europei di categoria nelle discipline FEI o che partecipano a rappresentative nazionali in gare internazionali di selezione per i campionati europei di categoria nelle discipline FEI, su convocazione federale, secondo quanto indicato espressamente sul programma di disciplina, è riconosciuto l'aggiornamento annuale. Gli Istruttori e i Tecnici inviano la richiesta direttamente agli uffici federali della Formazione che verifica tramite il competente dipartimento di disciplina.

Art. 119 – Operatori - Guide - Operatori Tecnici - Tecnici di Equiturismo

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Art. 120 – Tecnici – Istruttori e Tecnici di Base – Tecnici Attività Ludica

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Art. 121 – Istruttori e Tecnici di 1° livello

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Art. 122 – Istruttori e Tecnici di 2° livello

Si aggiornano con frequenza biennale per poter operare.

Art. 123 – Seminari di aggiornamento per Istruttori e Tecnici di 3° livello e Meriti Sportivi

Saranno organizzati incontri tecnici di confronto e aggiornamento, rivolti espressamente agli Istruttori Federali di 3° livello, con lo scopo di condividere le diverse esperienze al fine di acquisire anche spunti e suggerimenti per la corretta programmazione dell'attività di istruzione.
Tali aggiornamenti saranno definiti periodicamente dalla Federazione.
Ciascun seminario si articolerà in giornate di lavori, monotematiche, e saranno organizzati dalla F.I.S.E. centrale.

Art. 124 – Modalità di Aggiornamento

Le modalità di aggiornamento degli Istruttori residenti ed operanti stabilmente all'estero, (che devono rinnovare annualmente il passaporto IGEQ), vanno concordati direttamente con il Dipartimento.

CAPO II: ALTRI CORSI

Art. 125 – Corsi di Primo Soccorso

Il Dipartimento Formazione organizza corsi di Pronto Soccorso, in sinergia e per il tramite di Enti che diano la necessaria affidabilità e che possano rilasciare un'attestazione di idoneità. Tale organizzazione è possibile anche attraverso i Comitati Regionali.
In difetto di tale certificazione, non è più possibile rilasciare i passaporti internazionali dell'IGEQ (vd. Apposito paragrafo).
L'attestato corrispondente va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame.
I corsi devono essere del tipo BLS o BLSD.
I corsi hanno validità prevista dalla legge.
L'attestato di Primo Soccorso è necessario anche per l'attivazione della qualifica di Operatore Didattico, Istruttore Base.

TITOLO VI

USCITA DAI RUOLI OPERATIVI E REINTEGRI

Art. 126 – Reintegro

Gli Operatori, gli Istruttori ed i Tecnici che non abbiano partecipato a stage di aggiornamento previsti per il mantenimento della loro qualifica, sono posti fuori ruolo e, per poter esercitare presso Enti Affiliati e/o svolgere attività professionale, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.
Per il reintegro degli Operatori di qualsiasi fattispecie è sufficiente completare l'iter di aggiornamento di 8 crediti
Il reintegro di istruttori e tecnici si effettua attraverso un colloquio di tecnica equestre e regolamenti (per i regolamenti potrà essere somministrato un quiz online), organizzato durante una sessione d'esame online. Gli argomenti sono corrispondenti alle competenze della qualifica posseduta. L'iscrizione al colloquio avviene previo pagamento della prescritta quota di iscrizione.
L'Istruttore/tecnico che effettua il reintegro non deve effettuare aggiornamento nel medesimo anno.

TITOLO VII

ESAMI

Art. 127 – Rilascio delle Qualifiche

Il Consiglio Federale prende atto del rilascio dei titoli conseguenti ad esami e/o procedure previste dal presente Regolamento, in forza di istruttorie curate dai competenti uffici federali.

Art. 128 – Commissioni d'Esame

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Consiglio Federale.

Art. 129 – Composizione Commissione d'Esame
La composizione è determinata a discrezione del Consiglio Federale.

Art. 130 – Criteri di Ammissione
Sono ammessi a sostenere l'esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore:

- coloro che abbiano completato l'iter formativo previsto per il conseguimento della specifica qualifica;
- candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all'I.G.E.Q. qualora ammessi con apposita delibera del Consiglio Federale;
- candidati per equiparazione titoli militari;
- candidati privatisti in base a quanto previsto dall'apposito paragrafo di ogni specifica disciplina.

Art. 131 – Domanda d'Ammissione
La domanda di ammissione alla sessione d'esame deve essere inoltrata alla F.I.S.E. – Dipartimento Formazione, corredata di tutte le specifiche richieste, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet istituzionale nell'area Formazione dieci giorni prima della data dell'esame.

Art. 132 – Partecipazione
La partecipazione a cavallo nelle prove ove prevista è tassativa. Non sono concesse deroghe a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto dall'apposito articolo "ESENZIONI".

Art. 133 – Programma d'Esame
Gli esami si svolgeranno su prove pratiche sia a cavallo che a piedi e prove teoriche.

133.1 La prova teorica, che può essere sostenuta o in presenza, ove e se prevista in calendario, oppure a distanza, consiste in colloquio o in domande, anche nella modalità a domande scritte a risposta singola o multipla:

133.1.1 argomenti di tecnica equestre relativi alla/e disciplina/e di pertinenza della qualifica, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;

133.1.2 argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici. Il colloquio su regolamenti e regolamentazioni può essere sostituito da test somministrato online.

133.1.3 aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell'istruttore/Tecnico ed alla gestione dell'attività di un'associazione sportiva FISE;

La prova teorica può essere effettuata anche on line.

133.2 La prova pratica consiste in:

133.2.1 effettuazione di prove a cavallo, in base alla qualifica di pertinenza congrue con il livello ed i programmi specifici, qualora le stesse non siano state sostenute e superate al termine delle relative Unità Didattiche.

133.2.2 prova di conduzione di una ripresa ovvero simulazione di una lezione con allievi, con tema assegnato dalla Commissione d'esame, con grado di approfondimento variabile in base al livello, alla/e disciplina/e ed ai programmi specifici.

Art. 134 – Superamento Esame

Un esame di qualsivoglia tipologia, si intende superato se tutte le prove previste sono state superate con esito positivo, intendendo per tale il raggiungimento della valutazione di idoneo o non idoneo per ogni prova.
Se le prove non superate sono una o due, (fino a tre per gli esami privatisti) le stesse potranno essere ripetute durante una sessione d'esame calendarizzata, nei tempi previsti dall'apposito articolo.
Se le prove non superate sono superiori a due (superiori a tre per gli esami privatisti), l'esame non si considera superato.
A coloro che si ritirano spontaneamente dall'esame, non viene riconosciuta la validità di alcuna delle prove sostenute.
L'esito di ogni prova è riportato su apposito verbale d'esame, mantenuto agli atti presso gli Uffici Federali.
Per gli aspetti attuativi si veda anche l'apposito articolo del Libro XI della Formazione – Norme di attuazione e programmi tecnici e didattici.

Art. 135 - Cariche non assegnate

Il termine per reclamare eventuali cariche conseguite ma che non risultano assegnate e quindi non regolarmente inserite nel tesseramento online è 3 anni dall'esito dell'esame.

Art. 136 – Prove Pratiche

Nelle prove pratiche si applicano i regolamenti di disciplina per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta.

Art. 137 – Limiti di tempo per completare i programmi federali e per sostenere gli esami

Non si pone alcun limite al completamento dei programmi federali per Istruttori e Tecnici, tuttavia, gli esami si svolgeranno in base al regolamento vigente all'atto dell'iscrizione, anche se si è iniziato l'iter sotto la vigenza di precedenti regolamenti.

Art. 138 – Ripetizione prove con esito insufficiente

Si potrà effettuare in base alla tempistica appresso riportata:

- **ripetizione colloquio**: trascorso minimo un mese
- **ripetizione prova conduzione**: trascorso minimo un mese
- **ripetizione prova a cavallo**: trascorsi minimo un mese
- **ripetizione intero esame**: trascorsi minimo 3 mesi
- **Seconda ripetizione a qualsiasi titolo:** trascorsi minimo 3 mesi

TITOLO VIII

EQUIPARAZIONE TITOLI RILASCIATI DA FEDERAZIONI STRANIERE

Art. 139 – Equiparazione qualifiche ottenute in Federazione estera aderente I.G.E.Q.

Qualora La Federazione nella quale il richiedente ha ottenuto la qualifica faccia parte dell'I.G.E.Q., si procederà con delibera del Consiglio Federale all'equiparazione, previo parere positivo dell'Area Formazione che valuta la congruità dell'iter formativo già seguito dal richiedente nella nazione estera aderente all' I.G.E.Q., rispetto al livello di qualifica federale richiesta.
Inoltre, i candidati devono essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado e di attestato di Primo soccorso tipo BLS o BLSD.

Si precisa altresì che non tutte le qualifiche rilasciate da altre federazioni sono riconosciute dalla FISE oppure sono equiparate allo stesso livello in FISE, si invita pertanto a verificare preventivamente con la Federazione se il percorso formativo, didattico e l'esame sostenuto presso altra Federazione sia riconosciuto dalla FISE, o debba essere integrato con un esame sui Regolamenti Federali, prova di conduzione e/o commento durante prove pratiche sostenute da altri candidati.

Art. 140 – Esami Sostenuti presso Federazioni straniere aderenti all' I.G.E.Q., con l'ausilio di interprete

Saranno ammessi solo candidati che abbiano svolto l'esame direttamente e non attraverso interpreti o traduttori, pertanto, coloro che hanno ottenuto una qualifica presso una Federazione estera dovranno autocertificare di aver sostenuto l'esame nella lingua della federazione dove hanno effettuato l'esame stesso o in altre lingue riconosciute dalla Federazione stessa dove hanno effettuato l'esame.
Inoltre, i candidati devono essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado e di attestato di Primo soccorso tipo BLS o BLSD.

Art. 141 – Qualifiche ottenute presso Federazioni Straniere non aderenti all' I.G.E.Q.

Coloro che, in possesso di titolo rilasciato da una Federazione straniera, non rientrassero nella fattispecie precedentemente descritta, potranno essere eventualmente ammessi a sostenere l'esame del livello FISE ritenuto corrispondente.
L'ammissione all'esame sarà subordinata alla valutazione, da parte dell'Area Dipartimento Formazione, della documentazione richiesta e prodotta dal candidato e di delibera di ammissione da parte del Consiglio Federale**.**
Inoltre, i candidati devono essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado e di attestato di Primo soccorso tipo BLS o BLSD.

Il Consiglio federale potrà ammettere all'esame diretto solo sui Regolamenti federali in occasione di richieste e motivate da parte dell'Area Formazione.

Art. 142 – Programmi Tecnici

Si fa riferimento ai programmi tecnici degli esami di cui agli appositi paragrafi del presente regolamento.

Art. 143 – Monitoraggio Formazione

La FISE si attiva nel monitoraggio dei processi formativi delle Federazioni consociate, al fine di rilevare eventuali difformità rispetto agli standard ed ai corrispondenti regolamenti internazionali, da segnalare all'IGEQ per il seguito di competenza.

TITOLO IX

IDONEITA' DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE

Art. 144 – Valutazione Idoneità Cavalli

La valutazione dell'idoneità delle condizioni fisiche, atletiche e tecniche dei cavalli a svolgere l'attività prevista dai corsi e/o esami è demandata all'insindacabile giudizio del Docente del corso e/o della Commissione d'esame, che hanno pieno titolo per decidere se ammettere o meno al corso e/o all'esame il soggetto ritenuto non idoneo.

TITOLO X

DOCENTI

Art. 145 – Docenti

I Docenti dei corsi di formazione per istruttori, e per tutti i quadri tecnici federali, sono inseriti in appositi elenchi, deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 146 – Qualifiche minime

Quale parametro tecnico minimo, si individua il possesso della qualifica di Master o Tecnico Discipline non Olimpiche di 3° livello. La candidatura di Istruttori Federali di 3° livello (non di disciplina) può essere presa in considerazione del proprio curriculum di allievi, qualora gli stessi si siano classificati ai primi tre posti ai Campionati Italiani Assoluti e/o partecipato ai Campionati Europei della disciplina. Inoltre, è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità), il cui possesso deve essere certificato tramite copia del diploma oppure autocertificato attraverso apposito modulo reperibile nell'area "modulistica" del sito internet federale.

Art. 147 – Tesseramento

I Docenti federali devono essere in possesso di tesseramento FISE da almeno 3 anni senza interruzione e regolarmente rinnovato per l'anno in corso.

Art. 148 – Età minima

Il limite di età minima per inoltrare richiesta di inserimento nei ruoli operativi dei Docenti è di 40 anni.

Art. 149 – Requisiti

I Docenti federali devono avere i requisiti prescritti nel presente regolamento ottemperare ai requisiti di moralità previsti per le cariche elettive dall'art. 61 dello Statuto Federale, anche se oggetto di provvedimenti di Grazia o Amnistia o Indulto o riabilitazione; devono rispettare i requisiti morali previsti dal Codice Etico.

Art. 150 – Impegno

I Docenti devono impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto dei programmi tecnici e dei criteri didattici stabiliti dalla Federazione, che vengono condivisi periodicamente durante apposite riunioni collegiali, nel rispetto del monteore previsto da ciascun corso.

Art. 151 – Corsi di aggiornamento

I Docenti devono partecipare ai corsi periodici, che F.I.S.E. organizza allo scopo di confrontare le metodologie educative e le tecniche didattiche, anche al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità di insegnamento; per mantenere l'inserimento nel ruolo dei Docenti è necessaria la partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento l'anno ed aver operato come docente in almeno una unità didattica ogni 2 anni. Tale norma si applica dall'anno 2021. Il reintegro dei docenti fuori ruolo avviene a seguito di frequenza alle sessioni di aggiornamento.

Art. 152 – Docenti Fuori Ruolo

Coloro che non provvedono a quanto previsto dal precedente art.151 sono posti nell'elenco dei Docenti fuori Ruolo. Per rientrare nei ruoli, sarà sufficiente ottemperare a quanto previsto agli artt. 147, 149, 150, 151 a condizione che il periodo fuori ruolo non sia superiore ai 3 anni, nel qual caso

il Docente fuori ruolo dovrà affiancare un Docente operativo durante un'unità didattica di competenza.
Qualora la riunione annuale sia procrastinata o il docente abbia urgenza di reintegrarsi, in alternativa alla partecipazione alla riunione, il Docente interessato può essere reintegrato previa frequenza in affiancamento di tre giornate di un'unità didattica di sua competenza. Per completare l'iter di reintegro, è necessaria una breve relazione del Docente titolare dell'unità didattica.
Tale norma non si applica ai Docenti in possesso della qualifica di Master.

Art. 153 – Doveri Docenti

I Docenti devono:
153.1 – conoscere e accettare lo Statuto della F.I.S.E. e i suoi Regolamenti, dichiarando di essere consapevole che per mantenere lo status di Docente dovrà adeguarsi alle successive modifiche o integrazioni degli stessi;
153.2 – accettare di prestare la propria attività di Docente in ambito F.I.S.E. alle condizioni tecniche ed economiche previste da F.I.S.E;
153.3 – accettare e rispettare il programma didattico federale e utilizzare il materiale didattico predisposto dalla Federazione, ove previsto;
153.4 – sottoscrivere il Codice Etico e Comportamentale

Art. 154 – Inserimento Nominativi

L'inserimento di nominativi tra i docenti è possibile ove i candidati rispettino i requisiti di base sopra esplicitati e siano ritenuti idonei dalla Commissione Formazione a seguito di valutazione di curricula.
La Commissione formazione indica anche le unità didattiche per cui saranno abilitati gli aspiranti docenti.
Ai candidati di cui all'art. 146 e all'art. 149, è richiesto di affiancare un docente (indicato dalla FISE) in una unità didattica. Il docente dichiarerà se il candidato docente è idoneo.
154.1 – Frequentare un corso indicato dalla Federazione sia specifico e sia per implementare le capacità di docenza, se non già effettuato per precedenti inserimenti.
154.2 – Effettuare un test finale di idoneità
Coloro che sono in possesso della qualifica di Master sono esclusi da questo percorso e proposti direttamente al Consiglio federale a seguito di richiesta. Devono comunque ottemperare a quanto previsto al punto 154.1 del presente articolo.
Al termine dell'iter il Consiglio Federale delibera l'inserimento del Docente negli appositi elenchi federali indicando le Unità didattiche per cui è abilitato che saranno relative al 1° livello Istruttori/Tecnici.
154.4 - L'upgrading da docenza da 1° a 2° livello si effettua su richiesta dopo docenza a 3 U.D. del 1° livello.
154.5 – La FISE si riserva di non inserire nuovi nominativi di docenti, qualora il numero dei docenti per una specifica disciplina sia in esubero rispetto ai corsi/Unità Didattiche programmati, e in ogni caso vige il criterio che un Docente non possa essere inserito negli elenchi per più di 2 discipline olimpiche.

Art. 155 – Docenti già inseriti

Il requisito di cui all'art. 146 non è richiesto ai Docenti già inseriti negli elenchi federali alla data di approvazione del presente regolamento; la norma viene applicata retroattivamente, riconoscendo pertanto ai Docenti precedentemente inseriti negli elenchi federali di mantenere la nomina quale diritto acquisito, fermo restando il rispetto di quanto esplicitato agli artt. dal 147 al 153.

TITOLO XI

ESAMINATORI

Art. 156 – Nomina Commissioni d'esame

Per ogni sessione di esame gli esaminatori sono deliberati dal Consiglio Federale

Art. 157 – Conflitti d'interesse

Gli esaminatori non possono esaminare, per il rilascio di qualsivoglia qualifica tecnica, cavalieri ai quali hanno impartito istruzione di durata non superiore a 4 giornate consecutive entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data prevista l'esame inoltre, il loro status non deve ingenerare conflitti di interesse, reali o percepiti, pertanto, la presenza nella griglia della medesima associazione del candidato viene considerato conflitto di interesse: nel caso ciò si dovesse verificare, sono tenuti a non partecipare come componenti di tale commissione d'esame, ricusando la convocazione ovvero richiedendo tempestivamente al Dipartimento la propria sostituzione.

Questa norma si applica solo per le Discipline Olimpiche.
Gli esaminatori delle 3 discipline olimpiche non possono esaminare nelle macroaree in cui hanno effettuato Unità Didattiche nell'anno solare.

Gli esaminatori non possono noleggiare cavalli di loro proprietà ovvero a loro riconducibili per corsi ed esami della disciplina per la quale sono abilitati, e non possono impartire istruzione specifica a un candidato nei 6 (sei) mesi antecedenti la data dell'esame.

TITOLO XII

NORMATIVA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI

Art. 158 – Tesseramento

Gli Istruttori e Tecnici Federali per poter esercitare il ruolo loro riconosciuto da F.I.S.E. devono essere in possesso di tesseramento valido per l'anno in corso.
In particolare:
158.1 – gli Istruttori ed i Tecnici possono effettuare annualmente il tesseramento istruttori/tecnici, che li abilita all'attività di istruzione, oppure rinnovare l'autorizzazione a montare posseduta che li abilita contestualmente all'attività agonistica e all'attività professionale di Istruttore/Tecnico.
158.2 – gli Operatori sono tenuti al rinnovo di un'autorizzazione a montare valida per l'anno in corso.

Art. 159 – Responsabilità Sportiva

L'Istruttore o Tecnico titolare (ossia inserito nella griglia) di un ente (affiliato e/o abilitato a una disciplina) ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio allievo minorenne tesserato tramite l'Ente e/o seguito dall'istruttore o tecnico stesso, che, tra l'altro, lo accompagna e assiste anche in gara sia essa ludica o agonistica, salvo la facoltà di delega prevista nel punto successivo.
159.1 - Gli istruttori di livello base o superiore e/o tecnici dal 1° livello o superiore, titolari e responsabili sotto il profilo sportivo, di un allievo minorenne, possono, in loro assenza, delegare con espresso atto scritto la responsabilità e la gestione del proprio allievo ad altro istruttore\tecnico che abbia la qualifica idonea per assumere e svolgere l'incarico per il quale viene delegato. Il delegato deve accettare l'incarico con sottoscrizione in calce alla delega ricevuta.

Le competenze di ciascun livello di istruttore\tecnico sono meglio specificate nel Libro II per gli Istruttori e nei Libri dal III al X per i Tecnici delle Discipline non olimpiche.
Qualora la delega sia relativa solo a una manifestazione sportiva, essa deve essere conferita con atto scritto trasmesso alla Segreteria sportiva della manifestazione ovvero indicato online nel sistema informatico federale. Il delegato deve, prima dell'inizio della categoria cui deve partecipare l'allievo minorenne, confermare l'accettazione della delega presso la segreteria della manifestazione sportiva.
Qualora l'istruttore o tecnico titolare dell'allievo minorenne sia presente alla manifestazione sportiva può delegare, anche per una sola categoria, istruttore o tecnico con la qualifica idonea per assumere e svolgere l'incarico per cui viene delegato, attraverso consegna alla segreteria del concorso di apposita delega, sottoscritta per accettazione anche dal delegato.
Non serve delega fra istruttori dal primo livello o superiore oppure tecnici dal primo livello o superiore presenti nella griglia del medesimo ente di appartenenza dell'allievo minorenne.
L'istruttore/tecnico di 1° livello presente in griglia di un Ente affiliato può essere delegato dall'Istruttore o dal Tecnico titolare dell'Ente stesso, nelle medesime modalità sopra indicate, a svolgere mansioni superiori con allievi minorenni tesserati presso il medesimo Ente.
Il delegante è responsabile di incaricare un delegato con le qualifiche idonee ad assumere e svolgere l'incarico conferito. Il delegato è responsabile sotto il profilo sportivo, del tesserato minorenne affidatogli con delega.
I Regolamenti di disciplina possono prevedere ulteriori e più restrittive specifiche, in base alle peculiarità della disciplina stessa.
159.2 - Nelle categorie di gara disciplinate nei regolamenti delle attività sportive CLUB e MG, dove sono presenti contemporaneamente in campo squadre miste, ossia composte da più allievi minorenni appartenenti a diversi enti, gli allievi minorenni si intendono affidati sotto il profilo sportivo all'istruttore/i e/o tecnico/i presente in campo e indicato per ogni squadra.

Art. 160 – Impegni

Per poter operare nell'assistenza di allievi di qualsiasi fascia di età, sia all'interno dell'Ente affiliato/aggregato e sia durante le manifestazioni e concorsi, l'Istruttore di base o superiore o Tecnico di 1° livello o superiore deve essere regolarmente presente nei Ruoli Operativi federali, ossia deve aver ottemperato ai seguenti impegni:

➢ essere in regola con il tesseramento

➢ essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine all'obbligo di partecipare alle attività di formazione continua per come negli specifici programmi federali (c.d. aggiornamenti).

La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà per l'istruttore o tecnico la sospensione dell'operatività della qualifica riconosciuta da F.I.S.E.

Art. 161 – Assistenza Allievi

In caso vi siano più Istruttori o Tecnici indicati nella griglia dell'ente e conseguentemente indicati anche nella corrispondente scheda del tesseramento on-line, ognuno di essi ha facoltà di assistere nelle manifestazioni sportive gli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente in presenza di più istruttori o tecnici con i requisiti richiesti nella griglia dell'ente è necessario che all'atto delle iscrizioni, il Presidente dell' Ente indichi, a margine del nominativo del cavaliere minorenne, il nominativo dell'Istruttore o tecnico che lo assisterà nelle attività sportive durante la manifestazione, e specificamente in campo prova.

Art. 162 – Abbigliamento

a) L'Istruttore o tecnico federale deve, nell'attività professionale quotidiana e durante le manifestazioni, se non in tenuta da gara, indossare un corretto e decoroso abbigliamento (non è consentito indossare pantaloni corti, minigonne e canottiere, devono essere calzate

scarpe chiuse), pena l'allontanamento disposto dalla Giuria. La stessa disposizione si applica alle persone ammesse al campo prova.

b) Si invitano gli Istruttori ed i Tecnici a tenere un comportamento corretto nei campi di prova, utilizzando un linguaggio tecnico ed evitando espressioni o toni non conformi.

Art. 163 – Attività Allievi minorenni

L'attività a cavallo di allievi minorenni svolta in impianti di Ente affiliato, o in campi, aree aperte, e altri luoghi o impianti idonei all'esercizio di attività equestre, se nell'ambito di attività dallo stesso Ente organizzata e/o coordinata, deve essere assistita da un Istruttore o Tecnico, purché presente nominalmente nella griglia tecnica dell'Ente stesso.

Art. 164 – Abbigliamento Allievi

È responsabilità dell'Istruttore o Tecnico accertarsi che i propri allievi indossino l'abbigliamento previsto dai Regolamenti di disciplina sia nei campi di esercizio che nei campi di gara, o comunque che montino a cavallo con le adeguate protezioni (casco o cap, corpetto protettivo se previsto, pantaloni da cavallo e stivali oppure jodhpurs e stivaletti o chaps).

Art. 165 – Responsabilità Personale

Ciascun Istruttore o Tecnico è responsabile del proprio status nei confronti dell'Ente affiliato o aggregato per il quale opera, e dei tesserati suoi allievi: il rispetto delle regole sopra enunciate rientra nei principi di correttezza ed etica professionale.

Art. 166 – Diritti e doveri

Gli Istruttori e Tecnici provenienti da altre Federazioni, con l'equiparazione ai sensi della vigente normativa nazionale ed internazionale, acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei corrispondenti Istruttori di pari livello diplomati dalla F.I.S.E.

Art. 167 – Codice Etico e di Comportamento

Tutti gli Istruttori e Tecnici sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale, approvato dalla FISE e dal CONI, nonché i criteri di salvaguardia e tutela del benessere del cavallo.

Art. 168 – Warning Card

Al fine di sanzionare eventuali comportamenti scorretti degli Istruttori e Tecnici, è stata istituita la Warning Card, sotto forma di cartellino giallo, da utilizzare durante concorsi e stage per gli istruttori che:

a) violano norme etiche in materia di comportamento.
b) usano linguaggio, tono, atteggiamento, comportamento, non adeguato al decoro sia nei confronti di propri allievi, altri concorrenti, Ufficiali di Gara, addetti ai servizi, o comunque di qualsiasi altro soggetto coinvolto o presente alla manifestazione.
c) non si presentano con un abbigliamento adeguato al proprio ruolo professionale.
d) fanno oggetto di violenza sia i propri allievi sia terzi sia i cavalli od altri animali.
e) impongono agli allievi esercizi non convenzionali (Es. Rollkur, sbarrare i cavalli) e che possano compromettere la sicurezza ed il benessere dei cavalli.
f) sono protagonisti di comportamenti non conformi in generale.
g) impartiscono istruzione inerente all'attività degli sport equestri in campo prova o comunque nell'ambito della Manifestazione Sportiva, senza essere in possesso di appropriata qualifica.

h) accedono al campo prova senza adeguata qualifica, attestata dall'apposito tesserino istruttori.

168.1 – Tale warning card sarà comminata dal Presidente di Giuria e annotata nella sua relazione. Alla seconda infrazione, l'interessato sarà segnalato agli Organi di Giustizia. Sarà cura degli uffici federali riportare la segnalazione a carico dell'interessato.

168.2 – In ogni caso, la warning card non sostituisce l'eventuale segnalazione al competente Organo di Giustizia Federale per le attività di competenza.

Art. 169 – Ulteriori norme

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia al Codice Etico e di Comportamento e ad ogni regolamento federale.

TITOLO XIII

OPERATORE - OPERATORE DIDATTICO

Art. 170 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Operatore si acquisisce attraverso la frequenza dell'Unità Didattica 1, (5 giornate)
La qualifica di Operatore Didattico si acquisisce attraverso la frequenza dell'Unità Didattica 1 (10 giornate) al termine della quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

Art. 171 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità – debitamente rinnovato per l'anno in corso
- essere in possesso della licenza media e - se minorenne - autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà;
- Presentazione di un Istruttore almeno di Base o Tecnico minimo di 1° livello che dichiari per iscritto, tramite apposito modulo, che il candidato, già suo allievo da almeno 8 mesi, ha acquisito le seguenti competenze minime: sa muoversi in scuderia in sicurezza, sa governare, insellare e dissellare un cavallo e mettergli le protezioni agli arti (stinchiere, fasce, paranocche, ecc.), possiede la manualità necessaria per la pulizia e il rifacimento di un box in sicurezza. L'attestazione può essere scaricata al seguente link https://www.fise.it/attivita-federazione/formazione/modulistica-form.html

Art. 172 – Percorso formativo

L'Unità Didattica 1 consiste nel seguente Percorso formativo:

UNITA' DIDATTICA 1: OPERATORE e OPERATORE DIDATTICO

Art. 173. - Requisiti:

- Età minima 16 anni
- Brevetto DO, Brevetto DR, Brevetto V, Brevetto HB, Brevetto At, Brevetto AP e P, Brevetto AC, Brevetto E, Brevetto CJ, Brevetto W/R, Brevetto MG

- Diploma di licenza media
- Presentato da un Istruttore di almeno di Base o Tecnico minimo di 1° livello che dichiari per iscritto, tramite apposito modulo, che il candidato, già suo allievo da almeno 8 mesi, ha acquisito le seguenti competenze minime: sa muoversi in scuderia in sicurezza, sa governare, insellare e dissellare un cavallo e mettergli le protezioni agli arti (stinchiere, fasce, paranocche, ecc.), possiede la manualità necessaria per la pulizia e il rifacimento di un box in sicurezza.
- Avere a disposizione, per tutte le lezioni a cavallo, un cavallo idoneo ed in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in ordine all'iscrizione al Ruolo del cavallo F.I.S.E. e agli adempimenti sanitari.
- La frequenza è consentita ai titolari di Patente A con almeno quattro mesi di anzianità, esclusivamente per il percorso di specializzazione 'Teatro Equestre', senza il rilascio della qualifica."

Percorso formativo

U.D.	**1**	**OPERATORE**	**1^ Parte**
TIME TABLE	**ORE**	**LEZIONI**	**LOGISTICA**
1° giorno	**2**	Fisiologia ed equilibrio in sella	*Teoria in aula*
	2	Regolamento Ludico Multidisciplinare: L'Attività ludico didattica" e "L'Attività ludico competitiva"	*Teoria in aula*
	4	Elementi di Psicologia e Pedagogia	*Teoria in aula*
2° giorno	**4**	Sport Integrati	*Teoria in aula*
	4	Eventi promozionali (open Day, Battesimo della sella, ecc.)	*Teoria in aula*
3° giorno	**6**	Nozioni di base segreteria centro ippico (accoglienza, affiliazioni, tesseramento cavalli e atleti, mod.4, obblighi sanitari e controllo scadenze, aggiornamento normative, sito Fise). Utilizzo dei social network (posizionamento, sensibilizzazione al corretto utilizzo, informazioni, ecc.)	*Teoria in aula*
	2	Attività Equitazione di Campagna	*Teoria e/o pratica*
4° giorno	**4**	Presentazione di due metodologie di insegnamento: direttiva e induttiva. Creare le condizioni mentali per l'apprendimento. Trilogia insegnante/bambino/genitore. Concetti chiave del metodo	*Teoria in aula*

	2	Attività Ludica Polo	*Teoria e/o pratica*
	2	Attività Ludica Horseball	*Teoria e/o pratica*
5° giorno	**2**	Attività Ludica Volteggio	*Teoria e/o pratica*
	2	Attività Ludica Endurance	*Teoria e/o pratica*
	2	Attività Ludica Reining	*Teoria e/o pratica*
	2	Attività Ludica Attacchi	*Teoria e/o pratica*

Art. 174 – Aspetti organizzativi

174.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita
174.2 TUTOR: Istruttore federale minimo 3° livello non di specialità
174.3 DOCENTI: Come da elenchi F.I.S.E
Al termine delle 5 giornate si ottiene la qualifica di Operatore.
Per la Formazione Teatro Equestre è richiesta l'autorizzazione a montare Patente A da almeno 4 mesi

Art. 175 Competenze Operatore:

- All'interno del Centro Ippico attività di supporto organizzativo e pratico all'istruttore;
- All'interno del Centro Ippico attività di promozione in collaborazione con l'istruttore;
- All'interno del Centro Ippico attività di campus in collaborazione con l'istruttore;
- Nelle giornate promozionali, anche al di fuori del Centro Ippico, supporto organizzativo e pratico all'istruttore;
- Non sostituisce mai un istruttore. Non può svolgere attività di insegnamento;
- Attività di aiuto in segreteria;

NOTE:

- Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado possono non montare durante il corso ma devono frequentare tutte le giornate. Durante l'esame finale possono non montare ma commenteranno dei colleghi durante la prova montata.
- Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado possono non montare durante il corso ma devono frequentare tutte le giornate.

U.D.	**1**	**OPERATORE DIDATTICO**	**2^ Parte**
TIME TABLE	**ORE**	**LEZIONI**	**LOGISTICA**
6° giorno	**2**	Tecnica di Sport Equestri di base: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Teoria in aula

	4	Elementi di Veterinaria – Primo soccorso veterinario	Teoria in aula
	2	Elementi di etologia: Maneggiare il cavallo da terra - Pratica di scuderia (la sicurezza)	Teoria in aula pratica in scuderia
7° giorno	**8**	Attività ludica: il concetto del Campo Sistema e gli effetti del gioco (come strumenti per l'insegnamento equestre). Basi per differenti Campi Sistema per principianti dai 3 ai 16 anni.	Teoria e/o pratica
8° giorno	**8**	Attività ludica: lavoro sull'assetto, la squadra ed il gruppo, basi per la preparazione della lezione con i bambini dai 7/8 anni…pratica in campo, sapere usare il Campo Sistema per i bambini a partire dai 7/8 anni	Teoria e pratica
9° giorno	**8**	Attività ludica: gestione delle prime lezioni. Basi per la costruzione di una lezione per i bambini dai 3 anni ai 6/7 anni. Lezioni con gli allievi: pratica in campo, sapere usare il Campo Sistema per i bambini dai 3 anni	Teoria e pratica
10° giorno	**8**	Attività ludica: campi sistema finalizzati alla linea salto cm. 30 e linea lavoro in piano – Run & Rider – presentazione	Teoria e pratica
11° giorno	**2**	Lavoro in piano libero alle tre andature in rettangolo 20x60 con commento	Pratica sul campo
	2	Messa in sella	Pratica sul campo
	4	CONDUZIONE: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Pratica sul campo
12° giorno	**4**	Lavoro in piano libero alle tre andature in rettangolo 20x60 con commento	Pratica sul campo
	4	CONDUZIONE: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Pratica sul campo
13° giorno	**4**	Lavoro in piano libero alle tre andature in rettangolo 20x60 con commento	Pratica sul campo

	4	CONDUZIONE: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Pratica sul campo
14° giorno	**4**	Lavoro in piano libero alle tre andature in rettangolo 20x60 con commento	Pratica sul campo
	4	CONDUZIONE: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Pratica sul campo
15° giorno	**4**	Lavoro in piano libero alle tre andature in rettangolo 20x60 con commento	Pratica sul campo
	4	CONDUZIONE: La ripresa elementare, in piano, movimenti di maneggio, posizione e assetto. Programma Didattico Scuole Federali Primo Corso	Pratica sul campo

Ogni partecipante al corso dovrà annotare su un quaderno il diario dell'attività svolta giornalmente durante il corso; tale diario dovrà essere presentato alla prova d'esame.
Sono ammesse solo il 5% di assenze

Art. 176 ESAME:

- Commissione nominata dalla FISE composta da 2 docenti D.O. e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi; gli adempimenti economici in capo alla commissione saranno a carico dei Comitati Regionali organizzatori.
- Prove di Esame:
  - Lavoro in piano in rettangolo con commento della prova svolta;
  - Conduzione Attività Ludica didattica
  - Conduzione 1° corso didattico Scuole Federali
  - Gestione di scuderia
  - Messa in sella
  - Test quiz sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i primi 5 errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 100, come da seguente tabella:

nessun errore	100 punti
1 errore	92 punti
2 errori	84 punti
3 errori	76 punti

4 errori	68 punti
5 errori	60 punti
6 errori o più	Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo

Art. 177 – Competenze Operatore Didattico

L'Operatore Didattico svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella "griglia" dell'ente affiliato o aggregato, con le seguenti mansioni:

- coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;

- può affiancare l'Istruttore o Tecnico titolare al di fuori dell'Associazione di appartenenza per attività promozionali (giornate promozionali tipo Open day, progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.

L'operatore Didattico non può accedere ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'ente presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente, se non al compimento del 18° anno di età.

Al compimento dei 18 anni:

- Competenza generale: supporto organizzativo e pratico all'istruttore/Tecnico nel rispetto delle mansioni che gli sono affidate, con la precisazione che agisce sempre sotto la responsabilità e le indicazioni fornite dall'istruttore/tecnico;

- Nelle giornate promozionali, anche al di fuori delle strutture dell'ente affiliato, supporto organizzativo e pratico all'istruttore/tecnico nella gestione dei partecipanti;

- Può svolgere in autonomia Lezioni di Sport Equestri di Base ad atleti di ogni età, con cavalli e pony: Primo Corso del Programma Didattico delle Scuole Federali di Sport Equestri;

- Può svolgere in autonomia la messa in sella, mentre le altre attività sono svolte sotto la supervisione dell'istruttore/tecnico, anche non fisicamente presente presso la struttura dell'ente affiliato; attività ludica didattica fino all'uso di barriere a terra o salti di altezza massima cm.30 e lezioni di Sport Equestri di Base ad atleti di ogni età, con cavalli e pony: Primo Corso del Programma Didattico delle Scuole Federali di Sport Equestri;

- Può accompagnare allievi minorenni in possesso di patente A e Club ai concorsi multidisciplinari nell'attività ludico-didattica, con delega dell'istruttore\tecnico responsabile dell'Ente, purché

regolarmente presente nella griglia dell'Ente stesso. attività ludica didattica fino all'uso di barriere a terra o salti di altezza massima cm.30.

177.1 La seguente tabella riporta le lezioni che le diverse fattispecie dovranno frequentare nell' Unità Didattica 1 Operatore Didattico

GIORNATE	ORE	ARGOMENTO	O.L.	O.C.	OTEC TEC	OTE TE	OTAL Animatore Pony
1° giorno	2	Fisiologia					X
	2	Regolamento Ludico	X	X	X	X	X
	4	Elementi di Psicologia e Pedagogia					
2° giorno	4	Sport Integrati	X	X	X	X	X
	4	Eventi promozionali			X		
3° giornata	8	Nozioni di Base segreteria	X				X
4° giornata	4	Presentazione di due metodologie		X	X	X	
	2	Attività Ludica Polo					X
	2	Attività Ludica Horseball					X
5° giornata	2	Attività Ludica Volteggio					X
	2	Attività Ludica Endurance					X
	2	Attività Ludica Reining					X
	2	Attività Ludica Attacchi					X

6° giornata	2	Tecnica di Sport Equestri di base	X	X	X	X	X
	4	Elementi di Veterinaria					X
	2	Elementi di etologia. Pratica scuderia					X
7° giornata	8	Attività Ludica		X	X	X	
8° giornata	8	Attività Ludica		X	X	X	
9° giornata	8	Attività Ludica		X	X	X	
10° giornata	8	Attività Ludica		X	X	X	
11° giornata	2	Lavoro in Piano		X			X
	2	Messa in sella		X			X
	4	Conduzione	X	X		X	X
12° giornata	4	Lavoro in piano	X	X	X	X	X
	4	Conduzione	X	X	X	X	X
13° giornata	4	Lavoro in piano	X	X	X	X	X
	4	Conduzione	X	X		X	X
14° giornata	4	Lavoro in piano	X	X	X	X	X
	4	Conduzione	X	X		X	X

15° giornata	4	Lavoro in piano	X	X	X	X	X
	4	Conduzione	X	X		X	X
		PROVA D'ESAME MONTATA	X	X	X	X	X
		TOTALE GIORNATE	**8**	**10**	**7**	**10**	**11**

Art. 178 – Concessione della qualifica di Operatore Didattico per meriti sportivi

Può essere rilasciata a quanti ne facciano richiesta, a seguito di partecipazione, nelle discipline olimpiche, non olimpiche e Mounted Games, ai Campionati Europei/Mondiali Juniores, (non è da considerarsi qualificante per quanto sopra la partecipazione ad analoghe manifestazioni indette da organismi non riconosciuti dalla FEI oppure Militari oppure riguardanti i Giovani Cavalli), ai cavalieri, di età superiore ai 16 anni, che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana, classificandosi entro il primo 50% della classifica finale individuale.
Il candidato in possesso dei requisiti di cui al presente articolo inoltra richiesta nelle usuali forme, ai competenti uffici federali.
Il candidato è dichiarato **Operatore Didattico per meriti sportivi** dal Consiglio Federale.

Art. 179 – Tecnici/Istruttori provenienti dagli Enti di Promozioni Sportiva riconosciuti dal CONI

E' consentito, ai Tecnici/Istruttori provenienti dagli Enti di Promozioni Sportiva riconosciuti dal CONI e con convenzione in corso con la Federazione, di accedere direttamente all'esame per il conseguimento della qualifica di **Operatore Didattico** come privatista, lasciando la possibilità di frequentare, in parte o per intero, l'Unità Didattica 1 di formazione "Operatore e/o Operatore Didattico.
Gli Istruttori/Tecnici interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio della qualifica di **Operatore Didattico** come da Art. 171 e Art.173 di questo Libro e in possesso di brevetto B FISE con anzianità di almeno 3 anni della loro carica di istruttore/tecnico presso un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI. Tale documentazione deve essere inviata preventivamente agli uffici del Dipartimento Formazione per il nulla osta.

TITOLO XIV

ALTRE FORMAZIONI

CAPO I

SPECIALIZZAZIONE IN MOUNTED GAMES

Art. 180 – Acquisizione della specializzazione Mounted Games

La specializzazione Mounted Games si acquisisce attraverso la frequenza di 6 giornate suddivise tra pratica in capo, in scuderia e in aula e 3 giornate in gara.
A coloro in possesso della qualifica di Tecnico Attività Ludica (TAL) verrà riconosciuta su richiesta la specializzazione in Mounted Games dopo un affiancamento in gara a un Tutor.

Art. 181 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la specializzazione di cui all'articolo precedente devono:

a) essere in possesso Qualifica minima di Istruttore di Base, Istruttore di Base Club, o di Tecnico Discipline non olimpiche minimo di 1° livello da almeno un anno
b) aver lavorato in un club preparando allievi ed accompagnandoli in gare ludiche nella specialità dei pony games in almeno 5 gare di cui 2 nazionali segnate su un libretto firmato dal presidente di giuria
c) partecipazione con esame finale positivo a 2 unità didattiche scelte fra:
   - U.D. 7 - Elementi di Psicologia 1
   - U.D. 8 - Elementi di Pedagogia 1
   - U.D. 13 - Lavoro del Cavallo non montato
   - U.D. 28 - Horsemanship e Etologia

Art. 182 – Percorso formativo

Tirocinio come da programma

6 giornate – 48 ore + 3 GIORNATE DI GARA

ARGOMENTO	CONTENUTI DIDATTICI	ORE
Preparazione Atletica dei ragazzi e pony	Come lavorare sul lato atletico dei ragazzi anche con i pony a mano Come effettuare un buon riscaldamento muscolare. Importanza della preparazione atletica e dello sviluppo di qualità come forza e resistenza sia di pony che di ragazzi a tutela della loro integrità fisica;	8

Tecnica equestre specifica di disciplina	Lavoro in piano propedeutico ai giochi. Lavoro sulle transizioni, sulle linee, sulle girate; Scopo del lavoro migliorare il controllo, l'equilibrio e l'assetto dei cavalieri Conoscenza dei giochi d'Élite, esecuzione a squadre, a coppie ed individuale Conoscenza del regolamento Mounted Games; Etica del comportamento nella relazione con arbitro starter; Composizione delle squadre; Scelta dei pony idonei alla disciplina, importanza della sicurezza; Assistenza in gara1	24
Parte Pratica	Affiancamento e collaborazione nell'organizzazione pratica della trasferta; Gestione dei pony, allievi e famiglie durate la gara; Controllo campi prova e verifica dall'esterno dell'andamento della gara con successive riflessioni	16
Durante una gara	tre giornate consecutive in gara nazionale o trofeo MG (almeno tre sessioni di gioco)	24

Art. 183 – Aspetti organizzativi

185.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita
185.2 TUTOR: Come da elenchi F.I.S.E
185.3 Ogni partecipante al corso deve tenere un diario giornaliero delle 9 giornate nel quale dovranno essere appuntati gli argomenti trattati durante ciascuna giornata; al termine dell'iter tale documento deve essere inviato al Dipartimento Formazione che lo condivide con la Commissione preposta.

Art. 184 – Competenze

Accompagnare allievi in gare Mounted Games.

CAPO II

ASSISTENTE DI SCUDERIA

La qualifica di Assistete di Scuderia è rilasciata a patentati A senza anzianità partecipanti ad appositi progetti sociali che ne prevedono il rilascio, a seguito di frequenza di un corso di durata minima 15 giorni tenuto da tutor e docenti FISE.

- È assoggettato al tesseramento annuale e di conseguenza a tuti i diritti e doveri connessi

TECNICO DI SCUDERIA

Art. 185 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Tecnico di Scuderia si acquisisce attraverso la frequenza di alcune Unità Didattiche più una giornata introduttiva al corso e 3 settimane di pratica, al termine del quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

Art. 186 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente devono:

a) Essere in possesso della patente A – tesseramento anche contestuale all'iscrizione del corso
b) 18 anni compiuti
c) Diploma di scuola dell'obbligo

Art. 187 – Obiettivo del Corso

Il corso teorico/pratico consente al candidato di acquisire nozioni inerenti la gestione del cavallo, finalizzato all'impiego del candidato stesso presso allevamenti, scuderie o singoli cavalieri

Art. 188 – Percorso Formativo

ARGOMENTO	CONTENUTI TECNICI	GIORNATE	ORE
U.D. ONLINE	- Introduzione al corso - Nozioni legali e fiscali - Aspetti legali connessi con l'attività di Groom - Aspetti fiscali - Le discipline equestri della FISE - La Scuola di Equitazione		8
U.D. 6	Elementi di benessere del cavallo - Veterinaria – Mascalcia 1	3	24
U.D. 16	Elementi di benessere del cavallo - Veterinaria – Mascalcia 2	3	24

U.D. 24	Elementi di benessere del cavallo - Veterinaria – Mascalcia 3	2	16
U.D. 13	Lavoro del Cavallo non montato	2	16
U.D. 28	Horsemanship e Etologia	2	16
Parte Pratica in Scuderia	- Gestione del cavallo - Pulizia del cavallo - Pulizia e gestione del piede equino - Elementi di mascalcia - Gestione dei finimenti per cavalli: cura della selleria e dei materiali per il cavallo sportivo - Elementi di scuderizzazione: rifacimento box cavalli - Cura del cavallo al pascolo - Esercitazioni pratiche di conduzione a mano del cavallo e di longia - Trasporto: caricare/scaricare su/da van/trailer	21	
	ESAME		

Art. 189 – Competenze

- Nozioni teoriche e di tutte le abilità manuali necessarie alla gestione quotidiana del cavallo, alla prevenzione degli infortuni e delle principali patologie ed alla conduzione di una piccola scuderia, dal riconoscimento della qualità degli alimenti e delle lettiere, alla capacità organizzativa e previsionale del loro consumo e smaltimento.
- Conoscenza di tutti gli aspetti etologici, fisiologici e fisio - patologici necessari per maneggiare in sicurezza gli animali e per intervenire nei casi di primo soccorso in attesa del Veterinario
- Eseguire tutte le operazioni di scuderia (lavare, preparare e mantenere) su cavalli, bardature e strutture.
- Esperienza sulle necessità legate alla stagionalità (temperatura, ventilazione, patologie stagionali – coliche, allergie, etc.).
- Conoscenza delle principali discipline sportive e potrà intervenire, se e ove richiesto, nelle fasi di riscaldamento o defaticamento delle varie sedute di allenamento del cavallo.
- Conoscenza delle principali tecniche e strategie di allenamento per poter eseguire in modo consapevole i compiti affidatigli e conoscerà i vari regolamenti sportivi per poter supportare i cavalieri o la squadra nell'espletamento delle procedure richieste
- È assoggettato al tesseramento annuale e di conseguenza a tuti i diritti e doveri connessi

QUADRO SINOTTICO ITER FORMATIVI DOCENTI CORSI FEDERALI

REQUISITI TRASVERSALI: oltre a quanto disposto al Titolo X - art. 145 e segg di questo Libro.

Nell'ordine:

1. Richiesta inoltrata attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, con allegato il curriculum
2. Presentazione curriculum alla commissione Formazione, corredato da copia del diploma di scuola secondaria (maturità) oppure autocertificazione attraverso apposito modulo reperibile nell'area "modulistica" del sito internet federale.
3. Affiancamento (ove previsto)
4. Partecipazione a un corso indicato dalla Federazione
5. Effettuare un test finale di idoneità
6. Delibera di nomina del Consiglio Federale

Tutor abilitati per U.D. 1 e U.D. 2: Istruttori Federali di 3° livello anche di specialità in regola con il tesseramento indicati dai Comitati Regionali, e con presenza annuale all'apposita riunione.

Tutor abilitati Mounted Games: requisiti:

1. Aver compiuto 25 anni d'età;
2. Essere in possesso della qualifica di Specializzazione in Mounted Games da almeno tre anni
3. Aver avuto allievi selezionati in Campionati Europei o Mondiali Mounted Games (almeno uno negli ultimi tre anni), oppure aver accompagnato e seguito in campo allievi a Campionati Europei/Mondiali individuali o a coppie Mounted Games (almeno uno negli ultimi tre anni);

I curricula dovranno essere inviati alla FISE - Dipartimento Formazione - unitamente all'allegata autocertificazione che attesta il possesso dei suddetti requisiti, attraverso i Comitati Regionali di appartenenza.

MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Salto Ostacoli	Qualifica di Master	U.D. 4 – 1° liv.	Abilitazione temporaneamente e solo per corsi di 1° livello - Dopo 2 anni e 4 UD possibilità di abilitazione ai livelli superiori su richiesta del Comitato Regionale
Concorso Completo		U.D. 5 – 1° liv.	
Dressage		U.D. 3 – 1° liv.	

MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Attività ludica	Qualifica di Istruttore Federale di 3° livello da almeno 3 anni con esperienza certificata nel ludico Oppure Qualifica di Tecnico Attività Ludica contestualmente alla qualifica di Istruttore Federale di 2° livello	U.D. 1 e 2 (giornate ludico)	Abilitato anche alla U.D. 9
Unità Didattiche tecniche Discipline non Olimpiche	Qualifica di Tecnico Federale di 3° livello della specifica Disciplina da almeno 3 anni (salvo eventuali norme transitorie emanate per specifica disciplina)	U.D. di Disciplina	Abilitazione temporaneamente e solo per corsi di 1° livello - Dopo 2 anni e 4 UD possibilità di abilitazione ai livelli superiori su richiesta del Comitato Regionale
Elementi di Benessere del cavallo - Veterinaria e Mascalcia	Requisiti: Anzianità di laurea 10 anni Esperienza sportiva in ambito Federale: 20 eventi sportivi nel ruolo di veterinario di servizio, autocertificati. Elementi qualificanti, almeno uno dei tre sottostanti: Iscritto nei ruoli vet. FISE in regola con il tesseramento Official FEI FEI permitted treating Vet.		

MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Elementi di Psicologia e Pedagogia	• Laurea quinquennale in Psicologia • Abilitazione all'albo professionale • Master in Psicologia dello Sport • Anzianità di laurea 5 anni • Non richiesto tesseramento FISE Solo per le Unità Didattiche di Pedagogia: Laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione con anzianità 5 anni.		
Principi di Fisiologia sportiva e ed motoria	Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie con curriculum professionale negli sport equestri	U.D. 18	
Costruzione percorsi di Salto Ostacoli **Corsi per Direttori di campo**	Tutti i FEI Course Designers di 3° e di 4° livello purchè nei ruoli operativi	U.D. 29	
Categorie a giudizio e regolamenti	Giudici Internazionali e Nazionali di Salto Ostacoli – Concorso Completo – Dressage – Stile, purchè nei ruoli operativi	U.D. 25	
Horsemanship e Etologia	Criteri in corso di definizione	U.D. 28	
Lavoro del cavallo non montato	Criteri in corso di definizione	U.D. 13	

MATERIA	REQUISITI	Affiancamenti	Note
Corsi per Ufficiali di gara	Essere Officials FEI nei ruoli operativi	Corso di formazione	Previo parere CNUG/Dipartimento competente Restano in elenco se in regola con il loro aggiornamento e tesseramento.
Corsi per Segreterie di concorso	Essere segreteria di concorso del massimo livello della disciplina, con anzianità minima di 3 anni	Corso di formazione	Restano in elenco se in regola con il loro aggiornamento e tesseramento.

APPENDICE

COMPETENZE QUALIFICHE OBSOLETE

Operatore Tecnico equestre di Base (OTEB)
La figura tecnica così formata è l'Operatore tecnico Equestre di Base (O.T.E.B.), che svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate Discipline Olimpiche e/o Associazioni di Equitazione di Campagna, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico di Equitazione di Campagna titolari, con le seguenti mansioni:

- coadiuvare e/o sostituire l'istruttore o il tecnico di specialità con almeno il 1°N.R./2°/3° livello o meriti sportivi all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale;
- accompagnare cavalieri esperti in passeggiate in percorsi e terreni a lui noti, su direttive dell'Istruttore Federale o Tecnico di Equitazione di Campagna titolari dell'Associazione.
  NOTA IMPORTANTE: agli O.T.E.B. che acquisiscono il titolo con i corsi di Nuova Programmazione (come anche a coloro che, in possesso di Brevetto B, hanno conseguito il titolo con la vecchia programmazione) non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara per impartire istruzione né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'Associazione.

Operatore Tecnico Attività Ludica (O.T.A.L.)
L' Operatore Tecnico Attività Ludica svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale (dal 1° livello N.R. in su) e/o Tecnico titolari, con le seguenti mansioni:

- coadiuvare e/o sostituire l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo

della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;
- potrà operare al di fuori dell'Associazione solo ed esclusivamente per attività promozionali, previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.
  NOTA IMPORTANTE: agli O.T.A.L. non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'Associazione, fatta eccezione per il punto precedente.

L' Operatore Tecnico Endurance (O.T.E.) svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o del Tecnico di Endurance titolare con le seguenti mansioni:
- Coadiuvare il Tecnico Endurance nella gestione della scuderia;
- Assistenza ad un maniscalco;
- Primo soccorso veterinario;
- Messa in sella;
- Conduzione di riprese elementari finalizzate all'attività specialistica professionale.
- Accompagnamento cavalieri in sedute di allenamento su percorsi a lui noti
- Un Operatore Tecnico Endurance non può ricevere alcuna delega per operare in gara.

L' **Operatore Tecnico Equitazione di Campagna (O.T.E.C**.) svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o del Tecnico di Equitazione di Campagna titolare, con le seguenti mansioni:
- Coadiuvare il Tecnico di Equitazione di Campagna nella gestione della scuderia;
- Messa in sella;
- Conduzione di riprese elementari finalizzate all'attività specifica;
- Accompagnamento cavalieri in passeggiate su percorsi provati a cavallo e congrui alla preparazione dei cavalieri, per una durata massima di una giornata.

L' **Operatore Tecnico Riabilitazione Equestre (O.T.R.E.)** per le competenze si fa riferimento al Libro VII Regolamento Formazione Tecnici Area Attività Paralimpica e Paraequestre
Il Tecnico Riabilitazione Equestre, per le competenze si fa riferimento al Libro VII Regolamento Formazione Tecnici Area Attività Paralimpica e Paraequestre

L' **Operatore Tecnico Equitazione Western (O.T.E.W.)** svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche del Tecnico Federale (dal 1° livello N.R. in su) e/o Tecnico titolare, con le seguenti mansioni:
- coadiuvare il tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;
  NOTA IMPORTANTE: agli O.T.E.W. non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'Associazione.

L' **Operatore Tecnico Volteggio Longeur (O.Te.Vo.L**) svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze del Tecnico di Volteggio di 2° livello o, in assenza di questo, dell'Istruttore Federale di 2° livello titolare dell'Associazione.
- Coadiuvare il Tecnico Volteggio o Istruttore Federale nella gestione della scuderia;
- Lavorare alla longia;
- Condurre sessioni di allenamento elementari, finalizzate all'attività del volteggio propedeutico all'equitazione e specifico per le Categorie Ludiche.

L' **Operatore Ludico** svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella "griglia" dell'ente affiliato o aggregato, con le seguenti mansioni:

- coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;
- può affiancare l'Istruttore titolare al di fuori dell'Associazione di appartenenza solo ed esclusivamente per attività promozionali (che non comprendono i concorsi promozionali, ma giornate promozionali tipo Open day, progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.
- all' Operatore Ludico non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'ente presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente.

L' Operatore Polo Pony Club

Svolgere attività di base con pony ed allievi di età come previsto all'apposito regolamento, muniti di patente A.

Istruttore di Base Club

Le competenze dell'Istruttore di Base Club comprendono l'insegnamento e tutte le attività sportive che si possono effettuare con le patenti di tipo A, con esclusione della disciplina del Salto Ostacoli e Concorso Completo. Gli Istruttori Club presso enti affiliati o aggregati e/o abilitati alla Federazione possono assumere la responsabilità di allievi minorenni in possesso delle patenti di tipo A, o allievi minorenni che, a prescindere dalla patente posseduta, svolgono le attività consentite con la patente di tipo A, con la limitazione sopra indicata. Possono altresì conferire o ricevere delega in base alle previsioni dell'art 159 del Libro I del Regolamento della Formazione. Inoltre, Gli istruttori Club che operano presso enti abilitati a una disciplina federale e svolgono la propria opera nella disciplina abilitata alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore e/o Tecnico titolari possono impartire lezioni di Sport Equestri delle seguenti tipologie:

- Messa in sella alla longia ad atleti di ogni età, con cavalli e pony;
- Lezioni di Sport Equestri di Base ad atleti di ogni età, con cavalli e pony: Primo e Secondo Corso del Programma Didattico delle Scuole Federali di Sport Equestri;
- Lezioni ad allievi con pony nell'ambito della metodologia delle discipline Pony Club
- Accompagnare in gara allievi con Patente A nelle discipline previste nel regolamento Pony Club e nei Concorsi di Dressage nelle Categorie riservate alle Patenti A;
- Affiancare un tecnico discipline non olimpiche.